

AVV. FRANCESCO SAVERIO DE NARDIS
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Preg.mo Sig.re
il Sindaco del Comune di Tornimparte
segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it

Preg.mo Sig.re
Il Presidente dell'ADUC di Rocca Santo Stefano
asbucroccas.stefano@certiposta.it

**Oggetto : Tribunale di L'Aquila – Causa n. 615/2020 RG–Escussione Polizza Fidejussoria ecc.-
Comune Tornimparte/ SARRA Marmi eredi Domenicantonio SARRA Sas / Coface SA.
INFORMATIVA – Sentenza n. 873/2026 - appello Sarra Marmi Sas – 1[^] ud. 30.12.26.**

Spett.le Comune,
Spett.le ADUC,

come anticipato per le vie brevi il Tribunale di L'Aquila ha definito il giudizio in oggetto con la sentenza **n. 873 del 16.03/29.04.2026**, con la quale:

- ha rigettato le domande della Sarra Marmi;
- ha accolto la domanda riconvenzionale del Comune per il risarcimento del danno derivante dal mancato ripristino ambientale del sito da eseguire contestualmente alla coltivazione, quantificandolo in € 304.323,40 (a cui detrarre quanto già incassato con l'esecuzione della polizza - € 149.772,50), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- ha accolto la domanda riconvenzionale del Comune attinente il risarcimento del danno derivante dalla mancata realizzazione della recinzione del sito, quantificandolo in € 25.157,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- **non si è pronunciato** sulla domanda riconvenzionale da noi formulata relativa al risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto del progetto di coltivazione;
- ha accolto, altresì, la domanda riconvenzionale avanzata dall'Assicurazione COGFACE contro la Sarra Marmi Sas;
- ha condannato controparte al rimborso delle spese legali nei confronti del Comune (€ 22.457,00 più oneri) della COFACE (€ 14.103,00 più oneri);
- si è dimenticata, nel dispositivo, di porre definitivamente a carico della Sarra Marmi Sas le spese di CTU, attribuite, nel corso del giudizio, provvisoriamente a carico delle parti tutte in via solidale, pur avendo scritto in motivazione *Anche le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.*

Allego copia della sentenza (**Allegato 1**: copia sentenza n. 873/2026).

Atteso che in merito alla liquidazione delle spese di CTU risulta palese l'errore materiale in cui è incorso il Tribunale, ho provveduto già a depositare apposta istanza in tal senso, al fine di fare inserire nel dispositivo anche la condanna della Sarra Mamri Srl al pagamento delle spese di CTU. (**Allegato 2** . ricorso per correzione di errore materiale).

Prima di proseguire evidenzio che le nostre conclusioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale erano le seguenti:si chiede che l'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila rigetti le avverse conclusioni, accertando e dichiarando il diritto del Comune di Tornimparte ad incassare per intero la somma di € 149.772,50 di cui alla polizza fidejussoria n. 1357043/035 della Compagnia La Viscontea, oggi COFACE SA, ordinando a quest'ultima di versarla, detratto l'importo di € 15.000,00 già pagato e, in via riconvenzionale si chiede di accertare e dichiarare che la Sarra Marmi eredi Domencantonio Sarra deve versare, oltre a quanto sopra indicato, a titolo di risarcimento danni, per le causali sopra descritte, la somma di € 250.000,00. Con vittoria di spese.

Le stesse erano state da me emendate, come previsto dal codice di rito, nella prima memoria ex art. 183, VI comma Cpc, del 16.12.2020, nel seguente modo: "Il Comune di Tornimparte, in persona del Sindaco pro tempore, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, **CHIEDE** che l'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila rigetti le avverse conclusioni, accertando e dichiarando il diritto del Comune di Tornimparte ad incassare per intero la somma di € 149.772,50 di cui alla polizza fidejussoria n. 1357043/035 della Compagnia La Viscontea, oggi COFACE SA, ordinando a quest'ultima di versarla, detratto l'importo di € 15.000,00 già pagato, inoltre, in via riconvenzionale, si chiede di accertare e dichiarare che la Sarra Marmi eredi Domencantonio Sarra, in persona del l.r. pro tempore, deve versare al Comune, per le causali descritte nella comparsa di costituzione a titolo di risarcimento danni, la somma di € 280.227,50, fatte salve le maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute al termine dell'istruttoria, con l'aggiunta degli interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data del 07.02.2020 – cessazione concessione – a quella d'effettivo saldo. Con vittoria di spese."

All'esito delle risultanze della CTU le conclusioni erano state specificate nelle note scritte di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 07.10.2024, fissata a tal fine dal Giudice (ciò dopo aver insistito ancora una volta, **preliminarmente**, nella richiesta d'integrazione/completamento della CTU, in quanto il geom. Visconti non aveva risposto al quesito n. 4 formulato dal Tribunale, con particolare riferimento alla mancata stima dei costi di rimozione/smaltimento del materiale estratto depositato in cava e **per la corretta realizzazione e/o sagomatura dei gradoni come previsto nel progetto di coltivazione e contestuale risanamento ambientale dei luoghi.**), nel seguente modo : **il Comune di Tornimparte**

chiede che il CTU venga chiamato a completare il suo elaborato, rispondendo integralmente al quesito n. 4 e, cioè ad indicare l'importo necessario alla rimozione/smaltimento del materiale estratto depositato in cava e per la corretta realizzazione e/o sagomatura dei gradoni come previsto nel progetto di coltivazione e contestuale risanamento ambientale dei luoghi.

Chiede il rigetto delle avverse conclusioni con accertamento e dichiarazione del diritto del Comune di Tornimparte ad incassare per intero la somma di € 149.772,50 di cui alla polizza fidejussoria n. 1357043/035 della Compagnia La Viscontea, oggi COFACE SA, di cui al contratto di concessione del 07.02.2002 cessato il 07.02.2020.

Chiede l'accoglimento delle domanda riconvenzionale svolta e per tale effetto la condanna della Sarra Marmi Sas a pagare al Comune di Tornimparte a titolo di inadempimento contrattuale (concessione del 07.02.2022)/risarcimento danni:

- € 304.323,40 più IVA per la realizzazione dell'intervento di risanamento ambientale contestualmente alla coltivazione;

- € 25.157,85 più IVA per il rifacimento della recinzione del sito;

- € 3.523,63 più IVA per la rimozione del materiale depositato extra sito di cava;

- la somma che risulterà all'esito dell'integrazione della CTU o in base agli atti di causa dovuta per costi di rimozione/smaltimento del materiale estratto depositato in cava e per la corretta realizzazione e/o sagomatura dei gradoni come previsto nel progetto di coltivazione e contestuale risanamento ambientale dei luoghi.

*Importi a cui **aggiungere** gli interessi legali ex art. 1284, comma 1 cc, dal 20.07.2020 (cessazione contratto di concessione) alla data di costituzione in giudizio del Comune con domanda riconvenzionale, 27.10.2020, e gli interessi ex art. 1284, 4 comma cc, dalla data di costituzione in giudizio, 27.10.2020, a quella di effettivo pagamento, nonché la rivalutazione monetaria e **sottrarre** le somme versate al Comune dalla COFACE SA in corso di causa e, più esattamente, € 15.000,00 in data 02.07.2020 ed € 134.772,50 in data 16.04.2024, in adempimento delle previsioni della polizza fidejussoria n. 1357043/035. **Con vittoria di spese.***

Quanto sopra ho ribadito anche nelle note d'udienza del 16.03.2026, che era stata fissata per la discussione della causa ex art. 281 sexies Cpc, nel seguente modo : **il Comune di Tornimparte chiede**

- in via istruttoria, che il CTU venga chiamato a completare il suo elaborato, rispondendo integralmente al quesito n. 4 e, quindi, determinando l'importo necessario per la rimozione/smaltimento del materiale estratto depositato in cava e per la corretta realizzazione e/o sagomatura dei gradoni come previsto nel progetto di coltivazione e contestuale risanamento ambientale dei luoghi;

- nel merito

il rigetto delle avverse conclusioni con accertamento e dichiarazione del diritto del Comune di Tornimparte ad incassare per intero la somma di € 149.772,50 di cui alla polizza fidejussoria n. 1357043/035 della Compagnia La Viscontea, oggi COFACE SA, di cui al contratto di concessione del 07.02.2002 cessato il 07.02.2020;

l'accoglimento delle domande riconvenzionali svolte e per tale effetto la condanna della Sarra Marmi Sas a pagare al Comune di Tornimparte a titolo di inadempimento contrattuale (concessione del 07.02.2022)/risarcimento danni:

- € 304.323,40 più IVA per la realizzazione dell'intervento di risanamento ambientale che doveva essere effettuato contestualmente alla coltivazione;

- € 25.157,85 più IVA per il rifacimento della recinzione del sito;

- € 3.523,63 più IVA per la rimozione del materiale depositato extra sito di cava;

- la somma che risulterà all'esito dell'integrazione della CTU o in base agli atti di causa dovuta per costi di rimozione/smaltimento del materiale estratto depositato in cava e per la corretta realizzazione e/o sagomatura dei gradoni come previsto nel progetto di coltivazione e contestuale risanamento ambientale dei luoghi.

*Importi a cui **aggiungere** gli interessi legali ex art. 1284, comma 1 cc, dal 20.07.2020 (cessazione contratto di concessione) alla data di costituzione in giudizio del Comune con domanda riconvenzionale, 27.10.2020, e gli interessi ex art. 1284, 4 comma cc, dalla data di costituzione in giudizio, 27.10.2020, a quella di effettivo pagamento, nonché la rivalutazione monetaria e **sottrarre** le somme versate al Comune dalla COFACE SA in corso di causa e, più esattamente, € 15.000,00 in data 02.07.2020 ed € 134.772,50 in data 16.04.2024, in adempimento delle previsioni della polizza fidejussoria n. 1357043/035.*

Con vittoria di spese.”

Il Tribunale ha preso atto delle ultime conclusioni, ma, senza alcuna motivazione, NON ha esaminato affatto la richiesta preliminare di riconvocare il CTU per portare a compimento il suo compito, e, di conseguenza, NULLA ha statuito in merito a ciò.

Sul punto devo rammentare che il CTU dopo aver erroneamente scritto nel suo elaborato che il materiale da estrarre ammontava ancora a 390.000 mc (mentre ne era stato estratto, nella peggiore delle ipotesi, almeno 220.000 mc dei 400.000 mc autorizzato), era giunto a scrivere che per fare ciò e, quindi, rispettare il progetto di coltivazione e il contratto, era necessaria l'astronomica somma di € 15.979.752,70 (talmente era evidente l'errore che nelle conclusioni il Tecnico sostenne che non poteva indicare la spesa necessaria per le detta attività per mancanza dei dati del sottosuolo del piazzale della cava ?!?!), senza spiegare a cosa gli stessi sarebbero serviti).

In data 04.06.2026 l'Assicurazione COFACE ha curato la notifica della sentenza, con l'evidente scopo di far decorrere il termine breve per l'impugnazione e far passare in giudicato, in mancanza di Appello, la sentenza di cui si tratta. (**Allegato 3** – notifica sentenza)

Sempre in data 04.06.2026, qualche ora dopo la cennata notificazione, mi è pervenuta l'impugnazione della decisione da parte della Sarra Marmi Sas contenente istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza (**Allegato 4** – appello Sarra Marmi Sas) – 1^ udienza 30.12.2026 (ovviamente slitterà alla prima udienza di gennaio 2027, salvo maggiore differimento da parte della Corte)

Come potrete leggere la controparte non ha impugnato la parte della sentenza con la quale viene riconosciuto che la Sarra Marmi Sas NON ha rispettato il progetto di coltivazione e contestuale risanamento ambientale e, di conseguenza, che NESSUN risanamento ambientale ha compiuto, così come il riconoscimento degli altri inadempimenti oggetto della domanda riconvenzionale del Comune, ma si è limitata a contestare la sussistenza della legittimazione attiva da parte del Comune di Tornimparte.

Contestazione da cui deriverebbe, a suo parere, che la P.A. non avrebbe potuto né chiedere l'escussione della polizza fidejussoria prevista dal contratto del 2002, né svolgere domande riconvenzionali di sorta in ordine alla violazione del detto contratto.

Rimarco che nel corso dell'annosa vicenda la Sarra Marmi Sas aveva sostenuto l'esatto contrario, e che cioè l'ASBUC, oggi ADUC, nulla potesse chiedere alla predetta e che non potesse nemmeno agire per il rispetto del contratto di concessione, poiché lo stesso intercorreva tra la predetta e il solo Comune di Tornimparte; tanto ciò è vero che negli altri due giudizi pendenti (uno in appello e un innanzi al tribunale) per il pagamento dei canoni annuali e per il residuo del materiale estratto NON ha sollevato tale eccezione.

In conclusione la Sarra Marmi Sas, *more solito*, tenta in ogni modo di sottrarsi alle proprie obbligazioni e responsabilità.

Dopo le vacanze estive metterò mano alla comparsa di costituzione e bisognerà valutare se proporre appello incidentale in ordine alla mancata valutazione da parte del Tribunale della richiesta d'integrazione/completamento della CTU, atteso che, ripeto, il geom. Visconti non ha risposto al quesito n. 4, con particolare riferimento alla mancata stima dei costi di rimozione/smaltimento del materiale estratto depositato in cava e per la corretta realizzazione e/o sagomatura dei gradoni come previsto nel progetto di coltivazione e contestuale risanamento ambientale dei luoghi.

Con separata missiva chiederò al Comune il saldo del compenso pattuito per il primo grado e di cui alla deliberazione di G.C. 51 del 15.04.2020.

Resto a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

L'Aquila, 8 giugno 2026.

Avv. Francesco Saverio de Nardis

Allegati : 1) sentenza Trib. AQ 873/2026;
 2) ricorso per correzione di errore materiale;
 3) notifica sentenza COFACE;
 4) appello Sarra Marmi Sas.